

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 634

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARZOTTO CAOTORTA, BERNARDI GUIDO, SEGNI, FARAGUTI, FEDERICO, FIORI GIOVANNINO, LA ROCCA, LUCCHESI, MORAZZONI, TOMBESI, CONTU, GRIPPO, PATRIA, LAMORTE

Presentata il 2 ottobre 1979

Credito agevolato
per il settore dell'autotrasporto merci per conto di terzi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il superamento dei precedenti limiti di pesi e dimensioni degli autoveicoli industriali, avvenuto in forza della legge 5 maggio 1976, n. 313, ha dato l'avvio ad un vasto processo di rinnovo del parco nazionale circolante per adeguarlo alle maggiori capacità ora divenute ammissibili.

Processo che peraltro trova notevoli difficoltà ad evolversi per la generale mancanza di propensione agli investimenti che, riscontrabile in tutti i settori dell'attività produttiva, relega il parco veicolare italiano tra i più obsoleti d'Europa.

Se si vuole mantenere il livello e l'efficienza dell'autotrasporto italiano al passo di quello degli altri paesi nei confronti della cui concorrenza siamo più vulnerabili e se si vuole adeguare il parco circolante alle mutate esigenze del traffico moderno, è necessario concedere a questo settore un accesso agevolato al credito per stimolarne gli investimenti.

Altri obiettivi da raggiungere con un provvedimento di credito agevolato all'autotrasporto sono quelli di combattere l'attuale polverizzazione del settore e quello di incentivare lo sviluppo del trasporto combinato.

Doverosa occasione per la realizzazione di tali obiettivi è fornita dalla legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843, che, nella tabella C, indica per il 1979 uno stanziamento di 37 miliardi di lire a disposizione del Ministero dei trasporti per il « Credito agevolato alle aziende cooperative ed associate di autotrasporto ».

La limitazione dei destinatari posta dalla legge finanziaria non deve essere intesa come scelta vincolante, sia perché dai dati rilevanti dallo schedario generale della cooperazione il numero dei possibili beneficiari sarebbe troppo esiguo rispetto alle disponibilità offerte, sia per evidenti motivi di equità e coerenza, non essendo pensabile che l'obiettivo di ra-

zionalizzare l'autotrasporto sia legato alla forma sociale delle aziende piuttosto che alla loro efficienza o capacità di sviluppo. In questo senso, del resto, si espresse lo stesso sottosegretario onorevole Degan il 13 dicembre scorso in occasione dell'esame da parte della Commissione lavori pubblici del Senato, del disegno di legge finanziaria.

Il primo articolo della presente proposta individuata appunto nell'acquisto di autocarri, di trattori stradali, di rimorchi, di semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili, l'oggetto degli investimenti che si vogliono incentivare con lo strumento dei finanziamenti agevolati.

Il secondo articolo, dopo aver indicato le imprese di autotrasporto iscritte nell'Albo della legge 6 giugno 1974, n. 298, quali beneficiari del credito agevolato, dispone la non cumulabilità di questo beneficio con quelli connessi da altre leggi.

La misura e la durata dei finanziamenti sono regolati dall'articolo 3, che prevede, tra l'altro, un innalzamento di 10 punti percentuali del contributo a carico dello Stato per gli investimenti in veicoli destinati al trasporto combinato.

L'articolo 4, riservando a favore delle cooperative, dei consorzi e delle società consortili il 30 per cento del totale degli stanziamenti, privilegia questi soggetti nell'accesso al credito.

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano la procedura per la presentazione delle domande, per l'istruttoria delle pratiche da parte degli Istituti di credito, per la concessione del contributo da parte del ministro dei trasporti, sentita l'istituenda

Commissione, ed infine per la pratica erogazione delle somme, il tutto in stretta analogia con quanto stabilito da leggi similari.

Con l'articolo 8 si è inteso estendere anche alle operazioni di *leasing* le agevolazioni concesse per l'acquisto degli stessi veicoli. La procedura per la concessione del contributo in conto canoni ricalca, compatibilmente alle diversità dell'istituto, quella per la concessione del contributo in conto interessi.

L'articolo 9 regola la cessazione, la limitazione o la restituzione del contributo a carico dello Stato, in corrispondenza di avvenimenti dell'impresa beneficiaria incompatibili con l'erogazione del contributo stesso.

Con l'articolo 10 sono stati previsti quei benefici diversi, relativi all'imposta di registro e agli onorari e ai diritti notarili e delle cancellerie, che completano in genere il quadro delle agevolazioni concesse con provvedimenti analoghi.

L'articolo 11 individua infine nel suddetto fondo di 37 miliardi previsto dalla legge finanziaria, lo stanziamento necessario per coprire l'onere a carico dello Stato.

Con la fiducia che gli onorevoli colleghi condividano gli obiettivi della presente proposta e convengano sulla necessità di un intervento dello Stato per stimolare ed indirizzare, mediante il credito agevolato, le capacità imprenditoriali di un settore produttivo quale l'autotrasporto, confidiamo in una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto).

Contributi in conto interessi da parte dello Stato per l'acquisto di autocarri, di trattori stradali, di rimorchi, di semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili possono essere concessi dagli Istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle norme legislative e statutarie che li disciplinano.

I veicoli di cui al comma precedente devono essere di prima immatricolazione.

I finanziamenti possono essere concessi anche relativamente a veicoli acquistati entro i due anni anteriori alla data di presentazione della domanda di cui al successivo articolo 5.

ART. 2.

(Soggetti).

Le provvidenze previste dalla presente legge, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, sono concesse alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e non sono cumulabili, per l'acquisto di uno stesso veicolo, con quelle similari eventualmente concesse da altre leggi dello Stato o delle Regioni.

ART. 3.

(Misura e durata).

I finanziamenti non possono superare il 70 per cento del costo globale dell'investimento e la loro durata non può superare i sette anni compresi i periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a due anni. Le rate di ammortamento, comprensive di interesse e quota capitale, sono costanti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il contributo in conto interessi è concesso in misura pari al 65 per cento del tasso di riferimento.

Per l'acquisto di semirimorchi e carrozzerie intercambiabili, dalla cui carta di circolazione risulti l'idoneità al trasporto combinato, il contributo in conto interessi è pari al 75 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento da applicare è quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per i finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

ART. 4.

(Riserva a favore di determinati soggetti).

Alle cooperative, consorzi e società consortili, condotte anche in forma cooperativa, consorzi di cooperative, esercenti la attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, è riservato il 30 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge, ed il finanziamento può raggiungere l'80 per cento dell'investimento.

Per i soggetti di cui al comma precedente, il requisito dell'iscrizione all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere soddisfatto o dai soggetti stessi o dai singoli operatori ad essi associati.

In caso di non completa utilizzazione dello stanziamento di cui al presente articolo, le disponibilità residue sono utilizzate a favore degli altri soggetti di cui all'articolo 2.

ART. 5.

(Presentazione delle domande).

La domanda di finanziamento deve essere presentata ad uno degli Istituti di credito di cui all'articolo 1. La domanda deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessaria per l'istruttoria, ferma restando la facoltà degli Istituti di credito di richiedere ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria stessa.

ART. 6.

(Procedura per il finanziamento).

L'Istituto di credito che abbia ricevuto la domanda deve deliberare entro 60 giorni sull'ammissibilità del finanziamento. Se la delibera è favorevole l'Istituto di credito trasmette entro 30 giorni al Ministero dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione civile e trasporti in concessione - la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata da un modulo di notizie predisposto dal ministro stesso, nonché l'estratto della delibera ed una apposita relazione.

La relazione di cui al precedente comma deve illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.

Il contributo in conto interessi è concesso per ogni singola richiesta con decreto del ministro dei trasporti, sentito il parere della Commissione nominata dallo stesso e composta:

1) dal ministro dei trasporti, presidente;

2) dal Direttore generale della Motorizzazione civile e trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

3) da un dirigente del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (direzione generale della produzione industriale);

4) da tre membri del Comitato centrale dell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, designati dal Comitato stesso;

5) da due esperti in materia di autotrasporto di merci.

Il ministro dei trasporti nomina un funzionario del proprio dicastero per le mansioni di segretario della Commissione. Le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria sono a

carico degli Istituti di credito secondo le quote stabilite dal ministro dei trasporti di concerto con il ministro del tesoro.

ART. 7.

(Concessione ed erogazione del contributo).

Della concessione del contributo è data comunicazione agli Istituti di credito interessati ed alle imprese richiedenti il mutuo agevolato.

Il contributo in conto interessi è determinato dalla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata in base al tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di mutuo e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato in base al tasso agevolato.

Per il periodo di preammortamento il contributo in conto interessi è determinato dalla differenza fra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato a carico dell'operatore.

La liquidazione e il pagamento del contributo sugli interessi sono effettuati, a semestralità posticipate, in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno-31 dicembre) sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun Istituto di credito al Ministero dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Per la prima liquidazione relativa al rateo compreso tra la erogazione parziale o totale del finanziamento e il successivo primo luglio o primo gennaio. l'Istituto dovrà anche trasmettere al Ministero dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione civile e trasporti in concessione -, copia del contratto di mutuo.

Gli Istituti di credito, al termine dell'erogazione del mutuo, debbono dichiarare al Ministero dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione civile e trasporti in concessione - che le somme da essi erogate in favore delle imprese beneficiarie di finanziamento a tasso agevolato, ai sensi della presente legge, sono state impiegate per l'acquisto dei veicoli contemplati dalla legge stessa.

ART. 8.

(Locazione finanziaria).

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono estese anche alle operazioni di locazione finanziaria dei veicoli di cui agli articoli 1 e 3 effettuate, dalle società che statutariamente possono svolgere tale attività, nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 2 e 4. Per le operazioni di cui sopra può essere concesso un contributo in conto canoni di valore equivalente al contributo in conto interessi previsto per l'acquisto degli stessi veicoli.

A questo fine le società locatrici devono inoltrare domanda al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - corredata da copia del contratto di locazione finanziaria debitamente registrato, nonché dal modulo di notizie e dall'apposita relazione di cui al precedente articolo 6.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dei trasporti sentito il parere della Commissione di cui al richiamato articolo 6 ed è liquidato in una unica soluzione anticipata. Il relativo importo è determinato in base ad un apposito tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro del tesoro.

La società locatrice deve ridurre i canoni a carico del locatario ripartendo tra i canoni stessi la somma ricevuta a titolo di contributo.

Della concessione del contributo è data comunicazione alle società locatrici interessate ed alle imprese locatarie.

ART. 9.

(Anticipata estinzione del mutuo, scioglimento e cessazione dell'impresa, risoluzione del contratto).

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento concesso ai sensi della presente legge o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di una impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettiva-

mente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, in caso di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento dell'impresa locataria, o comunque di risoluzione del contratto, la società locatrice provvede alla restituzione della parte di contributo non ancora utilizzato in conto canoni.

ART. 10.

(Agevolazione tributaria).

Agli atti, ai contratti ed alle formalità relative alla concessione ed alla gestione dei finanziamenti al tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili, ed agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli Istituti facoltizzati ad operare ai termini della presente legge, nonché i diritti spettanti alle Cancellerie per la trascrizione dei privilegi sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli Istituti stessi sono registrati a tassa fissa e gli onorari ed i diritti notarili sono ridotti alla metà.

ART. 11.

(Copertura dell'onere).

All'onere derivante dalla presente legge si provvede utilizzando il fondo speciale di cui alla tabella C allegata alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, fissato in lire 37.000 milioni, dei quali è autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1979.